

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali** 1
- Regolamento (CE) n. 1166/98 della Commissione, del 4 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 16
- * **Regolamento (CE) n. 1167/98 della Commissione, del 4 giugno 1998, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento** 18
- Regolamento (CE) n. 1168/98 della Commissione, del 4 giugno 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98 24
- Regolamento (CE) n. 1169/98 della Commissione, del 4 giugno 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97 25
- Regolamento (CE) n. 1170/98 della Commissione, del 4 giugno 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1079/98 26
- Regolamento (CE) n. 1171/98 della Commissione, del 4 giugno 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1032/98 27

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

98/355/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili** 28
- Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili 29

Commissione

98/356/CE:

Decisione della Commissione, del 18 maggio 1998, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(1998) 1205]..... 40

98/357/CE:

* **Decisione della Commissione, del 18 maggio 1998, che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1343]..... 42**

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1165/98 DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 1998
relativo alle statistiche congiunturali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che la direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato ⁽⁵⁾, e la direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, relativa all'istituzione di statistiche coordinate sulla congiuntura nell'edilizia e nel genio civile ⁽⁶⁾, miranti a garantire la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tener conto dei mutamenti economici e tecnici nel frattempo intervenuti;
- (2) considerando che, nel frattempo, l'Unione europea ha realizzato nuovi progressi in materia di integrazione; che le nuove politiche e i nuovi orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, degli affari sociali, dell'ambiente e delle imprese richiedono iniziative e decisioni fondate su solide basi statistiche; che le informazioni raccolte ai sensi della vigente legislazione comunitaria o disponibili negli Stati membri sono in parte inadeguate o non sufficientemente comparabili per poter costituire una base affidabile per i lavori delle Comunità;
- (3) considerando che la futura Banca centrale europea deve poter rapidamente disporre di statistiche congiunturali al fine di valutare l'andamento delle economie degli Stati membri nel contesto di una politica monetaria europea unica;

(4) considerando che è necessaria un'armonizzazione per soddisfare le esigenze di informazione della Comunità sulla convergenza economica;

(5) considerando che, nel quadro della politica economica dell'Unione, è necessario disporre di statistiche attendibili e tempestive per poter riferire sull'andamento delle economie di ciascuno Stato membro dell'Unione;

(6) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali necessitano di tali informazioni per poter comprendere i mercati sui quali operano e comparare le proprie attività e prestazioni con quelle dei rispettivi concorrenti, sul piano nazionale e su quello internazionale;

(7) considerando che l'elaborazione dei conti nazionali secondo il regolamento (CEE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea ⁽⁷⁾, richiede la messa a punto di fonti statistiche comparabili, esaurienti ed affidabili;

(8) considerando che il Consiglio, con la sua decisione 92/326/CEE, che istituisce un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi ⁽⁸⁾, ha adottato un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che tale programma prevede l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale per quanto riguarda, in particolare, la distribuzione;

(9) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, l'elaborazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di statistiche armonizzate è un'azione che può essere intrapresa in modo efficace solo a livello comunitario e che tali norme saranno applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organi e delle istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali;

(10) considerando che il metodo migliore per valutare il ciclo economico consiste nell'elaborare statistiche in base a principi metodologici comuni e secondo definizioni comuni delle caratteristiche; che solo un'ela-

⁽¹⁾ GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ Parere espresso il 20 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998).

⁽³⁾ GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 125.

⁽⁴⁾ Parere espresso l'11 settembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 128 del 3. 6. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 52 del 23. 2. 1978, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131.

borazione coordinata delle statistiche è in grado di produrre risultati armonizzati e rispondenti alle esigenze della Commissione e delle imprese in fatto di affidabilità, rapidità, flessibilità e livello di dettaglio;

- (11) considerando che la destagionalizzazione ed il calcolo di serie di ciclo-trend per i dati nazionali possono essere meglio effettuate dalle autorità statistiche nazionali; che la trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati destagionalizzati e serie di ciclo-trend aumenterà la coerenza fra i dati divulgati a livello nazionale e quelli divulgati a livello internazionale;
- (12) considerando che le unità di attività economica (UAE) corrispondono ad una o più divisioni operative dell'impresa; che, perché una UAE sia osservabile, il sistema di informazione dell'impresa deve essere in grado di indicare o calcolare per ogni UAE almeno il valore di produzione, il consumo intermedio, i costi del personale, il risultato di gestione, l'occupazione e gli investimenti fissi lordi; che la UAE che rientrano in un particolare capitolo della classificazione statistica delle attività economiche della Comunità (NACE Rev. 1) possono produrre prodotti al di fuori del gruppo omogeneo a titolo di attività secondarie connesse che non possono essere separatamente individuate dai documenti contabili disponibili; che l'impresa e l'UAE sono identiche qualora si riveli impossibile per un'impresa indicare o calcolare informazioni su tutte le variabili elencate nel presente considerando per una o più divisioni operative;
- (13) considerando che i dati statistici elaborati nel quadro del sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità deve essere comparabile da uno Stato membro all'altro, così come gli oneri che essa comporta; che è quindi necessario definire in comune i criteri che consentono di rispondere a tali esigenze; considerando che le statistiche congiunturali devono essere coerenti con i risultati trasmessi nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali delle imprese⁽¹⁾;
- (14) considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie⁽²⁾, costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento e in particolare per le disposizioni concernenti l'accesso alle fonti di dati amministrativi e il segreto statistico;
- (15) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a carico delle imprese, in particolare

delle piccole imprese, anche mediante la promozione di nuove tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati; che l'utilizzazione a fini statistici delle fonti amministrative esistenti è uno dei mezzi per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese; che se la raccolta diretta di dati presso le imprese è indispensabile per l'elaborazione delle statistiche, i metodi e le tecniche utilizzati devono garantire l'affidabilità e l'attualità dei dati, senza comportare per le parti interessate, soprattutto per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle statistiche stesse possono ragionevolmente attendersi;

- (16) considerando che è necessario disporre di un quadro legislativo comune per tutte le attività delle imprese e tutti i settori della statistica delle imprese, compresi quelli per i quali non esistono ancora statistiche; considerando che il campo delle statistiche da elaborare può essere definito in riferimento al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità⁽³⁾, e al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1)⁽⁴⁾;
- (17) considerando che, allo scopo di chiarire ulteriormente le regole per la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati e per l'elaborazione e la trasmissione delle variabili, è necessario conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE (Euratom) del Consiglio⁽⁵⁾, la facoltà di adottare provvedimenti per l'applicazione del presente regolamento;
- (18) considerando che è stato consultato il Comitato del programma statistico ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Il presente regolamento intende stabilire un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.
2. Le statistiche comprendono i dati (variabili) necessari per costituire una base uniforme per l'analisi dell'evoluzione congiunturale dell'offerta e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi.

⁽³⁾ GU L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

⁽¹⁾ GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a K e da M a O della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1), adottata con il regolamento (CE) n. 3037/90.

2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento le unità statistiche dei tipi elencati nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 che sono classificate tra le attività di cui al paragrafo 1. L'uso di unità particolari per l'elaborazione di statistiche è specificato negli allegati del presente regolamento.

Articolo 3

Allegati

1. I requisiti specifici per le variabili sono precisati negli allegati.

2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni qualora siano pertinenti:

- a) le attività specifiche per cui devono essere elaborate le statistiche;
- b) i tipi di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche;
- c) l'elenco delle variabili;
- d) la forma delle variabili;
- e) il periodo di riferimento delle variabili;
- f) il livello di dettaglio delle variabili;
- g) i termini per la trasmissione dei dati;
- h) l'elenco degli studi pilota facoltativi;
- i) il primo periodo di riferimento;
- j) la durata del periodo transitorio che può essere concesso.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1. Gli Stati membri ottengono i dati necessari per l'elaborazione delle variabili elencate negli allegati.

2. Gli Stati membri possono acquisire i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate, applicando il principio della semplificazione amministrativa:

- a) indagini obbligatorie: le unità giuridiche definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 a cui appartengono o di

cui sono composte le unità statistiche interpellate dagli Stati membri sono tenute a fornire tempestivamente informazioni precise e complete;

- b) altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi;
- c) procedure appropriate di stima statistica.

3. Gli Stati membri e la Commissione, nei limiti delle rispettive competenze, creano le condizioni necessarie per accrescere l'impiego dei metodi informatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati.

Articolo 5

Periodicità

Tutte le variabili sono prodotte più di una volta all'anno. La frequenza per ciascuna variabile è precisata negli allegati.

Articolo 6

Livello di dettaglio

Le variabili devono essere prodotte secondo le classificazioni correnti al livello di dettaglio specificato negli allegati.

Articolo 7

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri trattano i dati completati acquisiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, in modo da elaborare variabili comparabili secondo le regole indicate negli allegati. Essi tengono conto inoltre dell'orientamento fornito dal manuale metodologico di consultazione di cui all'articolo 12.

Articolo 8

Trasmissione

Gli Stati membri comunicano ad Eurostat, per via elettronica o con altri mezzi appropriati, le variabili di cui all'articolo 7, compresi i dati riservati, entro i termini fissati negli allegati. In ogni caso, le variabili sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro il giorno in cui sono divulgate dall'autorità nazionale.

Articolo 9

Trattamento dei dati riservati

Il trattamento dei dati riservati e la trasmissione di tali dati prevista all'articolo 8 si effettuano conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti in materia di segreto statistico.

*Articolo 10***Qualità**

1. Gli Stati membri garantiscono che le variabili trasmesse rispecchiano l'universo delle unità. A tal fine, i dati acquisiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 devono coprire un numero di unità sufficiente per garantire un grado di rappresentatività soddisfacente.
2. La qualità delle variabili è misurata da ciascuno Stato membro sulla base di criteri comuni.
3. La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronti con altri dati statistici. È inoltre verificata la loro coerenza interna.
4. La valutazione della qualità deve essere effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente quelle di minori dimensioni. Ai fini di tale valutazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le necessarie informazioni.

*Articolo 11***Cambiamento delle ponderazioni e dell'anno base**

1. Gli Stati membri adeguano ove necessario i sistemi di ponderazione degli indici composti almeno ogni cinque anni. Gli schemi di ponderazione aggiornati sono comunicati alla Commissione entro tre anni a decorrere dalla fine del nuovo anno base.
2. Ogni cinque anni, gli Stati membri ricalcolano gli indici utilizzando come anni base gli anni che terminano con uno 0 o un 5. Tutti gli indici devono essere rapportati al nuovo anno base entro tre anni a decorrere dalla fine di tale nuovo anno base.

*Articolo 12***Manuale metodologico**

1. Previa consultazione del comitato del programma statistico, la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali.
2. Tale manuale è riveduto periodicamente.

*Articolo 13***Periodo transitorio e deroghe**

1. Possono essere concessi dei periodi transitori di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
2. Nel corso del periodo transitorio la Commissione può accettare deroghe alle disposizioni del presente regolamento qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo.

*Articolo 14***Relazioni**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, ogni pertinente informazione in relazione all'attuazione del presente regolamento negli Stati membri.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento, e in particolare sulla loro opportunità, sulla loro qualità e sull'onere che esse comportano per le imprese.

*Articolo 15***Coordinamento in seno agli Stati membri**

In ciascuno Stato membro un'autorità nazionale coordinerà:

- 1) la trasmissione delle variabili (articolo 8),
- 2) la misura della qualità (articolo 10),
- 3) la trasmissione delle pertinenti informazioni (articolo 14, paragrafo 1).

*Articolo 16***Studi pilota**

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 18, una serie di studi pilota facoltativi, specificati negli allegati, che dovranno essere attuati dagli Stati membri.
2. Tali studi pilota hanno lo scopo di valutare l'opportunità e la possibilità di ottenere dati, tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità di tali dati in relazione al costo della raccolta e all'onere per le imprese.
3. La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota.

*Articolo 17***Applicazione**

La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all'evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell'elaborazione statistica dei dati nonché della trasmissione delle variabili. Nel far ciò tiene conto del principio che i benefici derivanti dalla misura devono essere superiori ai suoi costi e che, rispetto alle disposizioni originarie del presente regolamento, non deve derivarne per gli Stati membri o per le imprese la necessità di far ricorso in misura rilevante a risorse supplementari. Le norme di attuazione del regolamento includono in particolare:

- a) l'impiego di unità particolari (articolo 2);
- b) l'aggiornamento dell'elenco delle variabili (articolo 3);
- c) le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse (articolo 3);
- d) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 5);
- e) i livelli di scomposizione e di aggregazione delle variabili (articolo 6);
- f) i termini di trasmissione (articolo 8);
- g) i criteri di misurazione della qualità (articolo 10);
- h) i periodi transitori e le deroghe concesse durante il periodo transitorio (articolo 13);
- i) l'istituzione di studi pilota (articolo 16).

Articolo 18

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, qui di seguito designato come «il comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggio-

ranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 19

Disposizioni abrogative

Le direttive 72/211/CEE e 78/166/CEE sono abrogate.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

ALLEGATO A

INDUSTRIA

a) **Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE Rev. 1.

b) **Unità d'osservazione**

- 1) Salvo indicazione contraria del paragrafo 2 o decisione diversa adottata secondo la procedura di cui al paragrafo 3, l'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'unità di attività economica.
- 2) Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, può essere utilizzata come unità di osservazione l'unità locale o l'impresa.
- 3) L'uso di altre unità di osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c) **Elenco delle variabili**

- 1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:

Variabili	Denominazione
110	Produzione
120	Fatturato
121	Fatturato realizzato sul mercato interno
122	Fatturato realizzato sul mercato non interno
130	Nuovi ordinativi pervenuti
131	Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno
132	Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno
210	Numero di persone occupate
220	Ore di lavoro
230	Retribuzioni lorde
310	Prezzi alla produzione
311	Prezzi alla produzione sul mercato interno
312	Prezzi alla produzione sul mercato non interno

- 2) Solo se non sono disponibili i prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312), tale variabile può essere approssimata mediante l'indice relativo al valore unitario (n. 313).
- 3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sui nuovi ordinativi (nn. 130, 131, 132) possono essere approssimati mediante un indicatore anticipatore alternativo che può essere calcolato sulla base dei dati risultanti da un'inchiesta congiunturale di opinione. Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- 4) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- 5) Per «interno» si intende l'area territoriale dello Stato membro in questione.
- 6) I dati sulla produzione (n. 110) non sono richiesti per la divisione 41 e per il gruppo 40.3 della NACE Rev. 1.
- 7) I dati sul fatturato (nn. 120, 121, 122) non sono richiesti per la NACE Rev. 1, sezione E.

- 8) I dati sugli ordinativi (nn. 130, 131, 132) sono richiesti solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. L'elenco delle divisioni della NACE può essere modificato entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- 9) I dati sui prezzi alla produzione o sull'indice relativo al valore unitario (nn. 310, 311, 312 o 313) non sono richiesti per i seguenti gruppi della NACE Rev. 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. L'elenco dei gruppi può essere modificato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18.

d) Forma

- 1) Tutte le variabili eccetto la produzione (n. 110) sono trasmesse senza correzione.
- 2) La variabile «produzione» (n. 110) è trasmessa con correzione dei giorni lavorativi.
- 3) Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo-trend. Se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.
- 4) Le variabili nn. 110, 310, 311, 312 e 313, sono trasmesse in forma di indici. Tutte le altre variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e) Periodo di riferimento

Si applicano i seguenti periodi di riferimento:

Variabile	Periodo di riferimento
110	mese
120	mese
121	mese
122	mese
130	mese
131	mese
132	mese
210	almeno trimestre
220	almeno trimestre
230	almeno trimestre
310	mese
311	mese
312 o 313	mese

f) Livello di dettaglio

- 1) Tutte le variabili sono trasmesse al livello a 2 cifre della NACE Rev.1.
- 2) Inoltre, per la sezione D della NACE Rev.1, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311, 312 o 313) sono trasmessi ai livelli a 3 e a 4 cifre della NACE Rev.1. Gli indici trasmessi ai livelli a 3 e a 4 cifre devono rappresentare almeno il 90 % del valore aggiunto totale per ciascuno Stato membro della sezione D della NACE Rev.1 in un dato anno base. Dette variabili non devono necessariamente essere trasmesse a tali livelli dettagliati dagli Stati membri per cui il valore aggiunto totale della sezione D della NACE Rev.1 in un dato anno base rappresenta meno del 5 % del totale della Comunità europea.
- 3) Le variabili trasmesse ai livelli a 3 e a 4 cifre della NACE Rev.1 sono utilizzate per produrre indicatori aggregati a tali livelli per l'intera Comunità e per il gruppo di Stati membri che partecipa alla moneta unica. Tali indicatori possono anche essere distribuiti ai livelli a 3 e a 4 cifre ai singoli Stati membri e agli altri gruppi di Stati membri, ove gli Stati membri interessati abbiano indicato che i dati sono di qualità sufficiente.
- 4) Inoltre, tutte le variabili sono trasmesse per raggruppamenti principali di industrie, la cui definizione (con riferimento alle attività della NACE Rev.1) viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

g) **Termini per la trasmissione dei dati**

- 1) Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

Variabile	Termine
110	1 mese e 15 giorni civili
120	2 mesi
121	2 mesi
122	2 mesi
130	1 mese e 20 giorni civili
131	1 mese e 20 giorni civili
132	1 mese e 20 giorni civili
210	3 mesi
220	3 mesi
230	3 mesi
310	1 mese e 15 giorni civili
311	1 mese e 5 giorni civili
312	1 mese e 5 giorni civili
313	1 mese e 15 giorni civili

- 2) Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per gli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione F della NACE Rev.1, per un dato anno base, rappresenta meno del 3 % del totale comunitario.

h) **Studi pilota**

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

- 1) valutazione della possibilità di anticipare la trasmissione dei dati;
- 2) raccolta dei prezzi alla produzione sul mercato non interno;
- 3) ripartizione delle variabili del mercato non interno in «Unione monetaria» «intra-CE» ed «extra-CE»;
- 4) raccolta di dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese;
- 5) produzione mensile di dati sull'occupazione;
- 6) raccolta di dati sulle scorte;
- 7) produzione di dati per attività diverse da quelle indicate ai punti da 6 a 9 della sezione C;
- 8) raccolta di dati congiunturali sugli investimenti;
- 9) raccolta di dati sul portafoglio ordinativi.

i) **Primo periodo di riferimento**

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j) **Periodo transitorio**

- 1) Per le variabili relative alla produzione (n. 110), il numero di persone occupate e le ore di lavoro (nn. 210 e 220), nonché per i prezzi alla produzione sul mercato interno (n. 311), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
- 2) Per tutte le variabili può essere concesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

ALLEGATO B

COSTRUZIONE

a) Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nella sezione F della NACE Rev. 1.

b) Unità d'osservazione

- 1) Salvo indicazione contraria del paragrafo 2 o 3 o decisione diversa adottata secondo la procedura di cui al paragrafo 4, l'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'unità d'attività economica.
- 2) Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, può essere usata come unità di osservazione l'unità locale o l'impresa.
- 3) Se del caso, le statistiche possono essere derivate da dati elaborati in base alla classificazione delle costruzioni (CC).
- 4) L'uso di altre unità d'osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c) Elenco delle variabili

- 1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:

Variabile	Denominazione
110	Produzione
115	Produzione di opere edilizie
116	Produzione di opere civili
130	Nuovi ordinativi pervenuti
135	Nuovi ordinativi pervenuti di opere edilizie
136	Nuovi ordinativi pervenuti di opere civili
210	Numero di persone occupate
220	Ore di lavoro
230	Retribuzioni lorde
320	Costi della costruzione
321	Costi dei materiali
322	Costi della manodopera
411	Licenze di costruzione: numero di abitazioni
412	Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata

- 2) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sui nuovi ordinativi (n. 130) possono essere approssimati mediante un indicatore anticipatore alternativo che può essere calcolato sulla base dei dati risultanti da un'inchiesta congiunturale di opinione. Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- 3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo può essere esteso secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- 4) I dati sulle variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 135, 136) possono essere approssimati mediante i dati sulle licenze di costruzione. Ulteriori approssimazioni di queste e altre variabili possono essere definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
- 5) Solo se non sono disponibili le variabili dei costi della costruzione (nn. 320, 321, 322), può essere considerata per approssimazione la variabile dei prezzi alla produzione (n. 310).

d) Forma

- 1) Tutte le variabili eccetto la produzione (n. 110) sono trasmesse senza correzione.
- 2) La variabile relativa alla produzione (n. 110) è trasmessa con correzione dei giorni lavorativi.
- 3) Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo-trend. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.
- 4) Le variabili nn. 110, 115, 116, 320, 321 e 322 sono trasmesse in forma di indici. Le variabili nn. 411 e 412 sono trasmesse in cifre assolute. Le altre variabili, sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e) Periodi di riferimento

A tutte le variabili contemplate nel presente allegato si applica un periodo di riferimento di almeno un trimestre.

f) Livello di dettaglio

- 1) Le variabili nn. 110, 130, 210, 220 e 230 devono essere trasmesse almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 1.
- 2) Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 135 e 136) sono richieste solo per i gruppi 45.1 e 45.2 della NACE Rev. 1.
- 3) Le variabili relative ai costi della costruzione (nn. 320, 321 e 322) sono obbligatorie solo per gli edifici residenziali nuovi, esclusi gli edifici residenziali destinati a collettività.
- 4) La variabile relativa alle licenze di costruzione (n. 411) concerne unicamente gli edifici residenziali nuovi (esclusi gli edifici residenziali destinati a collettività) e deve essere ripartita per:
 - i) edifici residenziali con un'abitazione;
 - ii) edifici residenziali con due o più abitazioni.
- 5) La variabile relativa alle licenze di costruzione (n. 412) concerne unicamente gli edifici e deve essere ripartita per:
 - i) edifici residenziali con un'abitazione;
 - ii) edifici residenziali con due o più abitazioni;
 - iii) edifici residenziali destinati a collettività;
 - iv) edifici per uffici;
 - v) altri edifici.

g) Termini per la trasmissione dei dati

- 1) Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

Variabile	Periodicità
110	2 mesi
115	2 mesi
116	2 mesi
130	3 mesi
135	3 mesi
136	3 mesi
210	3 mesi
220	3 mesi
230	3 mesi
320	3 mesi
321	3 mesi
322	3 mesi
411	3 mesi
412	3 mesi

- 2) Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per gli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione F della NACE Rev. 1, per un dato anno base, rappresenta meno del 3 % del totale comunitario.

h) Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

- 1) fornire dati sui prezzi alla produzione;
- 2) ripartire la produzione (n. 110) in nuove costruzioni e lavori di riparazione e di manutenzione;
- 3) fornire dati mensili;
- 4) suddividere le variabili nn. 210, 220 e 230 in edilizia e opere civili;
- 5) fornire dati sui costi (nn. 320, 321 e 322) per costruzioni diverse dagli edifici residenziali e per i lavori di riparazione e manutenzione;
- 6) ripartire i dati relativi alla costruzione di edifici (n. 115) in edifici residenziali ed edifici non residenziali;
- 7) fornire dati congiunturali sugli investimenti;
- 8) fornire dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i) Primo anno di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j) Periodo transitorio

- 1) Per le variabili relative alla produzione (n. 110), al numero di persone occupate e alle ore di lavoro (nn. 210 e 220), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
- 2) Per tutte le altre variabili può essere concesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

ALLEGATO C

COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONI

a) **Campo d'applicazione**

Questo allegato si applica alle attività elencate nella divisione 52 della NACE Rev.1.

b) **Unità d'osservazione**

- 1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo allegato è l'impresa.
- 2) L'uso di altre unità di osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c) **Elenco delle variabili**

- 1) Le statistiche di questo allegato comprendono le seguenti variabili:

Variabile	Denominazione
120	Fatturato
210	Numero di persone occupate
330	Deflatore delle vendite

- 2) I dati relativi al volume delle vendite (n. 123) possono essere prodotti in luogo dei dati relativi al deflatore delle vendite (n. 330).
- 3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

d) **Forma**

- 1) Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione.
- 2) La variabile relativa al fatturato (n. 120) e la variabile relativa al volume delle vendite (n. 123) devono parimenti essere trasmesse con correzione dei giorni lavorativi.
- 3) Inoltre gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo-trend. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, Eurostat può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.
- 4) Tutte le variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e) **Periodo di riferimento**

Si applicano i seguenti periodi di riferimento:

Variabile	Periodo di riferimento
120	mese
210	trimestre
330 o 123	mese

f) **Livello di dettaglio**

- 1) La variabile relativa al fatturato (n. 120) e quelle relative al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) sono trasmesse secondo i livelli di dettaglio definiti nei paragrafi 2, 3 e 4. La variabile relativa alle persone occupate (n. 210) è trasmessa secondo i livelli di dettaglio definiti nei paragrafi 3) e 4).

- 2) Livello dettagliato delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 1:
 - classe 52.11;
 - classe 52.12;
 - gruppo 52.2;
 - gruppo 52.3;
 - somma delle classi 52.41, 52.42 et 52.43;
 - somma delle classi 52.44, 52.45 et 52.46;
 - somma delle classi 52.47 e 52.48;
 - classe 52.61.
- 3) Livelli aggregati delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 1:
 - somma della classe 52.11 e del gruppo 52.2;
 - somma della classe 52.12 e del gruppo 52.3 a 52.6;
 - somma dei gruppi 52.1 a 52.6.
- 4) Divisione 52

Gli Stati membri il cui valore aggiunto per il gruppo 52.7 rappresenta meno del 5 % del rispettivo valore aggiunto per la divisione 52 in un determinato anno base possono approssimare la divisione 52 mediante la somma dei gruppi da 52.1 a 52.6.

g) Termini per la trasmissione dei dati

- 1) Le variabili devono essere trasmesse entro 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) sono trasmesse entro 2 mesi ai livelli di dettaglio specificati nei paragrafi 3 e 4 della sezione f).
- 2) Il termine può essere prorogato al massimo di un mese per gli Stati membri il cui valore aggiunto per la divisione 52 in un determinato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.

h) Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

- 1) fornire una ripartizione delle attività più dettagliata;
- 2) valutare le possibilità di anticipare la trasmissione dei dati;
- 3) raccogliere dati sul numero di dipendenti;
- 4) raccogliere dati sulle retribuzioni;
- 5) utilizzare l'unità d'attività economica come unità d'osservazione;
- 6) raccogliere dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i) Primo anno di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j) Periodo transitorio

- 1) Per la variabile relativa alle persone occupate (n. 210), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori 2 anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
- 2) Per la variabile relativa al fatturato (n. 120) ai livelli di dettaglio specificati nel paragrafo 3 della sezione f può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
- 3) Per la variabile relativa al fatturato (n. 120) al livello di dettaglio specificato nei paragrafi 2 e 4 della sezione f e per le variabili relative al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

*ALLEGATO D***ALTRI SERVIZI****a) Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica a tutte le attività, elencate nelle divisioni 50 e 51 e nelle sezioni H, I, J, K, M, N ed O della NACE Rev. 1.

b) Unità d'osservazione

- 1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'impresa.
- 2) L'uso di altre unità d'osservazione può essere deciso conformemente alla procedura dell'articolo 18.

c) Elenco delle variabili

- 1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:

Variabile	Denominazione
120	Fatturato
210	Numero di persone occupate

- 2) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento, i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

d) Forma

- 1) Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione.
- 2) La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve parimenti essere trasmessa con correzione dei giorni lavorativi.
- 3) Inoltre gli Stati membri possono trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma ciclo-trend. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.
- 4) Tutte le variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e) Periodo di riferimento

A tutte le variabili del presente allegato si applica un periodo di riferimento trimestrale.

f) Livello di dettaglio

- 1) La variabile relativa al fatturato (n. 120) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti o livelli della NACE Rev. 1:
 - somma di 50.1, 50.3, 50.4;
 - 50.2;
 - 50.5;
 - 51, 64, (ciascuno al livello a 3 cifre);
 - 50, 60, 61, 62, 63, 72, (ciascuno al livello a 2 cifre);
 - somma di 74.11, 74.12, 74.13, 74.14;
 - somma di 74.2, 74.3;
 - da 74.4 a 74.8 (ciascuno al livello a 3 cifre).
- 2) La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) è trasmessa al livello a 2 cifre della NACE Rev. 1 per le divisioni 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 e 74.

- 3) Per le divisioni 50, 51, 64 e 74 della NACE Rev. 1, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa al livello a 2 cifre solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto in dette divisioni della NACE Rev. 1 in un dato anno base rappresenta meno del 5 % del totale della Comunità europea.
- 4) Per la sezione I della NACE Rev. 1, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione I in un determinato anno base rappresenta meno del 5 % del totale della Comunità europea.

g) Termini per la trasmissione dei dati

Le variabili devono essere trasmesse entro 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento.

h) Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

- 1) raccogliere dati sulle retribuzioni;
- 2) raccogliere dati sui deflatori;
- 3) valutare la possibilità e l'opportunità di raccogliere dati su:
 - i) agenzie di viaggi (NACE Rev. 1 gruppo 63.3);
 - ii) attività immobiliari (NACE Rev. 1, divisione 70),
 - iii) attività di noleggio (NACE Rev. 1, divisione 71),
 - iv) ricerca e sviluppo (NACE Rev. 1, divisione 73);
 - v) attività di gestione di società di controllo finanziario (NACE Rev. 1, classe 74.15);
 - vi) NACE Rev. 1, sezione J, M, N e O;
- 4) fornire una ripartizione più dettagliata;
- 5) valutare le possibilità di anticipare la trasmissione dei dati;
- 6) raccogliere dati sul numero di dipendenti;
- 7) utilizzare l'unità d'attività economica come unità d'osservazione;
- 8) raccogliere dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i) Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il primo trimestre 1998.

j) Periodo transitorio

Per tutte le variabili può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	85,8
	999	85,8
0707 00 05	052	94,8
	068	64,4
	999	79,6
0709 90 70	052	66,7
	999	66,7
0805 30 10	382	59,0
	388	59,0
	528	56,1
	999	58,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	70,5
	400	90,0
	404	82,8
	508	70,8
	512	69,9
	524	90,2
	528	63,9
	720	139,8
	804	97,9
	999	86,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1167/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1998

**relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine
detenute da taluni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, fatte salve determinate eccezioni che risultano necessarie;

considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di:

— circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento belga;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

— circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento danese;

— circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

— circa 300 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;

— circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento francese;

— circa 300 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento italiano;

— circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

— circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento olandese;

— circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati detenute dall'organismo d'intervento austriaco;

— circa 800 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;

— circa 1 200 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

— circa 600 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 9 giugno 1998.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o

dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 ECU per tonnellata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (*)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (*)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (*)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (*)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (*)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (*)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-membro	Produtos (*)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (*)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

BELGIQUE/BELGIË	— Quartiers arrière/Achtersvoeten	100
DANMARK	— Bagfjerdinger	100
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	100
ESPAÑA	— Cuartos traseros	300
FRANCE	— Quartiers arrière	100
IRELAND	— Hindquarters	100
ITALIA	— Quarti posteriori	300
NEDERLAND	— Achtersvoeten	100
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	100

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	— Semelle (INT 14)	200
	— Rumsteak (INT 16)	200
	— Faux-filet (INT 17)	200
	— Entrecôte (INT 19)	200
IRELAND	— Intervention topside (INT 13)	200
	— Intervention silverside (INT 14)	200
	— Intervention fillet (INT 15)	200
	— Intervention rump (INT 16)	200
	— Intervention striploin (INT 17)	200
	— Intervention forerib (INT 19)	200
UNITED KINGDOM	— Intervention topside (INT 13)	100
	— Intervention silverside (INT 14)	100
	— Intervention fillet (INT 15)	100
	— Intervention rump (INT 16)	100
	— Intervention striploin (INT 17)	100
	— Intervention forerib (INT 19)	100

-
- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23. 12. 1997, σ. 20).
- (¹) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23.12.1997, p. 20).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).
-

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone: (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 25 33/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzienings- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
UK-Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 29 maggio al 4 giugno 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1169/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/

92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 maggio al 4 giugno 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 46,45 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 119 del 22. 4. 1998, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1170/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 29 maggio al 4 giugno 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1079/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 1171/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1998****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1032/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1032/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 maggio al 4 giugno 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1032/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 58,86 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 200 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1998

relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili

(98/355/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica araba d'Egitto;

considerando che, ai sensi della decisione 98/135/CE⁽¹⁾, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, il memorandum d'intesa è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1998;

considerando che è opportuno approvare il presente memorandum d'intesa,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È approvato il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili.

Il testo del memorandum d'intesa è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il memorandum d'intesa per vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. SHORT

⁽¹⁾ GU L 41 del 13. 2. 1998, pag. 1.

MEMORANDUM D'INTESA**tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili**

La Comunità europea (in prosieguo denominata la «Comunità») e la Repubblica araba d'Egitto hanno deciso il 5 e 6 novembre 1997 che occorreva rinnovare per due anni il sistema esistente di cooperazione amministrativa per i prodotti tessili, definito e siglato come memorandum d'intesa il 26 novembre 1993 a Ginevra e modificato da ultimo dallo scambio di lettere siglato il 13 ottobre 1995.

Le parti si dichiarano disposte a cercare soluzioni accettabili per qualsiasi eventuale problema e si impegnano quindi ad evitare le misure che potrebbero nuocere agli interessi di entrambe.

In questo spirito di cooperazione le parti decidono di basare il commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto sulle seguenti disposizioni:

- 1) la Comunità s'impegna a non applicare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 34 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto, a condizione che le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I non superano i livelli indicati nel medesimo allegato.
- 2) Il sistema di cooperazione amministrativa concordato durante i colloqui e illustrato nell'allegato II si applica ai prodotti contemplati dal presente memorandum d'intesa.
- 3) La Comunità s'impegna a non imputare sui livelli concordati le importazioni destinate al perfezionamento attivo o alla riesportazione.
- 4) Le autorità egiziane si impegnano a organizzare le loro esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato I in modo da non superare i livelli concordati, ripresi nel medesimo allegato.
- 5) Le parti cooperano per prevenire mutamenti repentini e pregiudizievole delle correnti di scambio tradizionali tali da provocare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.
- 6) L'Egitto cercherà di non privare le regioni della Comunità che possiedono tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari delle importazioni di mezzi di produzione per le loro industrie di trasformazione.
- 7) Nella gestione delle esportazioni le autorità egiziane possono far valere le disposizioni di flessibilità di cui all'allegato III.
- 8) Su richiesta di una delle parti, possono tenersi consultazioni per esaminare problemi specifici nell'applicazione del presente memorandum d'intesa. Le consultazioni si tengono entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
- 9) Il presente regime entrerà in vigore il 1° gennaio 1998 e si applicherà fino al 31 dicembre 1999.

Firmato a Bruxelles, addì 6 novembre 1997.

*Per la Repubblica
araba d'Egitto*

*Per la Comunità
europea*

ALLEGATO I

Categoria	Codice NC 1997	Designazione delle merci	Unità	Livelli quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
				1998	1999
1	5204 11 00	Filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Tonnellate	56 500	58 500
	5204 19 00				
	5205 11 00				
	5205 12 00				
	5205 13 00				
	5205 14 00				
	5205 15 10				
	5205 15 90				
	5205 21 00				
	5205 22 00				
	5205 23 00				
	5205 24 00				
	5205 25 10				
	5205 25 30				
	5205 25 90				
	5205 31 00				
	5205 32 00				
	5205 33 00				
	5205 34 00				
	5205 35 10				
	5205 35 90				
	5205 41 00				
	5205 42 00				
	5205 43 00				
	5205 44 00				
	5205 45 10				
	5205 45 30				
	5205 45 90				
	5206 11 00				
	5206 12 00				
	5206 13 00				
	5206 14 00				
	5206 15 10				
	5206 15 90				
	5206 21 00				
	5206 22 00				
	5206 23 00				
	5206 24 00				
	5206 25 10				
	5206 25 90				
	5206 31 00				
	5206 32 00				
	5206 33 00				
	5206 34 00				
	5206 35 10				
	5206 35 90				
	5206 41 00				
	5206 42 00				
	5206 43 00				
	5206 44 00				
	5206 45 10				
	5206 45 90				
ex 5604 90 00					

Categoria	Codice NC 1997	Designazione delle merci	Unità	Livelli quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
				1998	1999
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto garza, i tessuti ricci del tipo spugna, i nastri, galloni e simili, i velluti e le felpe, i tulli, i tulli-bobinots e i tessuti a maglie annodate	Tonnellate	20 000	20 700

Categoria	Codice NC 1997	Designazione delle merci	Unità	Livelli quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
				1998	1999
	5210 11 10				
	5210 11 90				
	5210 12 00				
	5210 19 00				
	5210 21 10				
	5210 21 90				
	5210 22 00				
	5210 29 00				
	5210 31 10				
	5210 31 90				
	5210 32 00				
	5210 39 00				
	5210 41 00				
	5210 42 00				
	5210 49 00				
	5210 51 00				
	5210 52 00				
	5210 59 00				
	5211 11 00				
	5211 12 00				
	5211 19 00				
	5211 21 00				
	5211 22 00				
	5211 29 00				
	5211 31 00				
	5211 32 00				
	5211 39 00				
	5211 41 00				
	5211 42 00				
	5211 43 00				
	5211 49 11				
	5211 49 19				
	5211 49 90				
	5211 51 00				
	5211 52 00				
	5211 59 00				
	5212 11 10				
	5212 11 90				
	5212 12 10				
	5212 12 90				
	5212 13 10				
	5212 13 90				
	5212 14 10				
	5212 14 90				
	5212 15 10				
	5212 15 90				
	5212 21 10				
	5212 21 90				
	5212 22 10				
	5212 22 90				
	5212 23 10				
	5212 23 90				
	5212 24 10				
	5212 24 90				
	5212 25 10				
	5212 25 90				
	ex 5811 00 00				
	ex 6308 00 00				

Categoria	Codice NC 1997	Designazione delle merci	Unità	Livelli quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
				1998	1999
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10	Camicie, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), canottiere e simili, a maglia	1 000 pezzi	Cooperazione amministrativa	
	6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10				
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Tonnellate	Cooperazione amministrativa	

*ALLEGATO II***COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Comunità e la Repubblica araba d'Egitto applicano, nei loro scambi di prodotti tessili, il seguente sistema di cooperazione amministrativa:

- 1) Le autorità egiziane (Fondo di consolidamento dei tessuti di cotone) rilasciano un documento di esportazione per ciascuna spedizione dei prodotti elencati nell'allegato I del memorandum d'intesa. Il documento di esportazione deve corrispondere al modello di cui all'allegato IV.
 - a) Le licenze di esportazione per i prodotti i cui livelli sono stati concordati e che saranno immessi in libera pratica nella Comunità possono essere rilasciate solo a concorrenza dei livelli comunitari concordati. In particolare, ogni licenza deve certificare che l'importo in questione è stato imputato sul livello corrispondente a quella categoria di prodotti. Le licenze di esportazione relative ai prodotti per i quali non sono stati concordati livelli vengono rilasciate senza restrizioni, ma tenendo conto dei quantitativi assegnati.

Le autorità egiziane informano immediatamente la Commissione dell'eventuale annullamento dei documenti di esportazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per impedire che il quantitativo in questione sia imputato sul limite corrispondente.
 - b) La data effettiva di spedizione determina l'anno contingentale su cui devono essere imputate le merci. A tal fine, la data indicata sulle polizze di carico navali o aeree o su altri documenti equivalenti viene considerata una prova sufficiente.
- 2) Le autorità degli Stati membri rilasciano automaticamente i documenti o le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ricevono la richiesta, purché questa sia corredata del documento di esportazione di cui al paragrafo 1.
- 3) Per agevolare il presente sistema di cooperazione:
 - le parti si scambiano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni effettivamente realizzate, nonché sui documenti di importazione e di esportazione rilasciati durante ogni anno di calendario;
 - le parti si scambiano inoltre statistiche cumulative su base trimestrale. I dati vengono comunicati all'altra parte entro la fine del terzo mese successivo a ogni trimestre.
- 4) Per la classificazione dei prodotti di cui all'allegato I ci si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC» e sulle relative modifiche.

Le decisioni relative alla classificazione delle merci e le modifiche della nomenclatura combinata (NC) riguardanti la categoria delle merci in questione non danno luogo ad una riduzione dei livelli concordati.

*ALLEGATO III***FLESSIBILITÀ**

Sono previste le seguenti disposizioni di flessibilità:

- 1) Le autorità egiziane possono riportare i livelli inutilizzati dell'anno precedente fino ad un massimo del 10 % dei livelli per l'anno in corso.
 - 2) L'uso anticipato dei livelli concordati per l'anno successivo è autorizzato fino ad un massimo del 10 % dei livelli per l'anno in corso.
 - 3) Il trasferimento tra le categorie 1 e 2 è autorizzato entro il 7,5 % della cifra inizialmente concordata per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.
-

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota period Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

VERBALE CONCORDATO

Per quanto riguarda la gestione dei livelli al di sotto dei quali la Comunità s'impegna a non applicare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 34 dell'accordo di cooperazione, la Repubblica araba d'Egitto dichiara esplicitamente che intende adottare le misure necessarie affinché le esportazioni egiziane dei prodotti elencati nell'allegato I non superino i livelli comunitari concordati, ai sensi delle disposizioni di flessibilità del memorandum d'intesa.

Il governo egiziano, inoltre, prende atto che la Comunità desidera ripristinare quanto prima il regime commerciale normale. A tale riguardo, esso ricorda che il sistema che disciplina l'accesso alla Comunità per i prodotti di cotone originari dell'Egitto prevede il libero ingresso senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Firmato a Bruxelles, addì 6 novembre 1997.

Per la Repubblica araba d'Egitto

Per la Comunità europea

VERBALE CONCORDATO

Qualora la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto dovessero concludere un accordo di associazione, il memorandum d'intesa sui prodotti tessili siglato il 5 e 6 novembre 1997 al termine di questi negoziati assumerà la forma prevista dall'accordo e dalle dichiarazioni comuni allegate.

Firmato a Bruxelles, addì 6 novembre 1997.

Per la Repubblica araba d'Egitto

Per la Comunità europea

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1998

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(1998) 1205]

(98/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 260/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 1998, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto

possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° giugno 1998, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 1998, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 590,000 tonnellate originarie del Botswana
- 20,000 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito:

- 880,000 tonnellate originarie del Botswana
- 30,000 tonnellate originarie dello Swaziland

⁽¹⁾ GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

- 759,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe
- 715,000 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di giugno 1998 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

- Botswana: 12 751,000 tonnellate
- Kenia: 142,000 tonnellate
- Madagascar: 7 564,000 tonnellate
- Swaziland: 3 293,000 tonnellate

- Zimbabwe: 6 796,000 tonnellate
- Namibia: 10 332,000 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 1998
che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia

[notificata con il numero C(1998) 1343]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di azienda riconosciuta indenne da dette malattie;

considerando che, con lettere in data 23 dicembre 1996, 14 luglio 1997 e 18 marzo 1998, l'Italia ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi per la concessione a talune aziende di allevamento ittico della qualifica di azienda riconosciuta per quanto riguarda la IHN e la VHS e situata in una zona non riconosciuta nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi trasmessi dall'Italia per tali aziende;

considerando che dall'esame di tali documenti risulta che le aziende soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che pertanto tali aziende possono beneficiare della qualifica di aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le aziende di allevamento ittico menzionate in allegato sono qualificate come aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta, per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

*ALLEGATO***AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA, RELATIVAMENTE
ALLA IHN E ALLA VHS****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Noce**

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)
Cavizzana

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Brenta

Campestrin Giovanni
Telve Valsugana (Fontane)
Ittica Resenzola Serafini
Grigno
Ittica Resenzola Selva
Grigno
Leonardi F.lli
Levico Terme (S. Giuliana)
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico dell'Adige

Celva Remo
Pomarolo
Margonar Domenico
Ala (Pilcante)
Degiuli Pasquale
Mattarello (Regole)
Tamanini Livio
Vigolo Vattaro

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Sarca

Ass. Pescatori Basso Sarca
Ragoli (Pez)
Stab. Giudicariese La Mola
Tione (Delizia d'Ombra)
Azienda Agricola La Sorgente s.s.
Tione (Saone)
Fonti del Dal s.s.
Lomaso (Dasindo)
Comfish Srl (ex Paletti)
Preore (Molina)
Ass. Pescatori Basso Sarca
Tenno (Pranzo)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Chiese

Facchini Emiliano
Pieve di Bono (Agrone)
